

Francesca Lombardi

Dipartimento di Ingegneria dell'Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle

Costruzioni

Università di Pisa

## Il sistema contabile del comparto universitario

### *Riferimenti normativi*

L'ultimo intervento sul sistema di contabilità adottato dal comparto universitario discende direttamente dalla Legge 240/2010 ed è costituito dal decreto legislativo n.18/2012 "Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università a norma dell'art. 5, comma1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240".

Il sistema di contabilità economico-patrimoniale si fonda sul principio della competenza economica, che è riconducibile al principio contabile n. 11 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) che stabilisce che *"l'effetto delle operazioni e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti)"*; si discosta nettamente dal principio della competenza finanziaria, tipico della contabilità pubblica, che fa riferimento alle entrate che si prevede di riscuotere e alle spese che si prevede di erogare, e dal principio della competenza di cassa, che guarda solo al lato delle riscossioni e dei pagamenti.

Il sistema di contabilità analitica, cui fa riferimento il Dlgs 18/2012, si fonda sulla contabilità dei costi e costituisce un supporto alla contabilità economico-patrimoniale.

### *Evoluzione della contabilità di Ateneo*

Fino all'emanazione, a seguito della legge 240/2010, del Dlgs n. 18/2012, il sistema contabile di ateneo si fonda essenzialmente sulla contabilità finanziaria, che ha come obiettivo principale l'autorizzazione della spesa e il controllo dei flussi finanziari; questo sistema prevede, al suo interno, alcuni elementi derivati dalla contabilità economico-patrimoniale, come la redazione dello stato patrimoniale, e un meccanismo di rilevazione dei costi, attraverso l'utilizzo dei codici SIOPE - Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici -, che consente di monitorare la spesa nel momento del

pagamento/riscossione, tramite l'invio telematico dei dati attraverso il sistema di Tesoreria.

Il Dlgs 18/2012 stabilisce che il sistema di contabilità di ateneo sia composto da tre diversi sistemi contabili:

- la contabilità economico-patrimoniale o contabilità generale;
- la contabilità analitica;
- la contabilità finanziaria.

La contabilità economico-patrimoniale, in breve contabilità generale, ha come obiettivo la misurazione del "reddito" dell'ente e costituisce uno strumento di informazione verso i soggetti esterni all'Ateneo: il suo maggiore vantaggio è fornire indicazioni sulla capacità di produrre "ricchezza" e sulla solidità patrimoniale dell'Ateneo. E' basata su registrazioni effettuate con il metodo della "partita doppia", la cui caratteristica principale è rappresentata dalla capacità di dare rispetto a ogni singola operazione una duplice informazione, poiché collega la dimensione economica (costi e ricavi) alla dimensione finanziaria ( entrate/uscite di denaro in cassa e incrementi e decrementi dei debiti e crediti).

Il limite della contabilità economico-patrimoniale deriva dal fatto che i dati sono forniti solo a consuntivo.

La contabilità analitica è la contabilità dei costi, che costituisce un supporto alla contabilità generale e offre informazioni sulla natura della spesa; i destinatari dei risultati sono interni alla struttura. Il maggiore vantaggio della contabilità analitica deriva dalla capacità di fornire input sulla gestione in corso a fini di controllo.

Il limite della contabilità analitica è nella incapacità di fornire un quadro di insieme generale.

A seguito di questo mutamento nel sistema contabile, risulta modificata anche l'organizzazione interna dell'Ateneo: fino all'entrata in vigore della legge 240/2010, il comparto universitario, nonostante numerosi interventi normativi, rimane sostanzialmente regolato, dal punto di vista organizzativo, dalla legge 168/1989, che riconosce autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile agli atenei e in particolare autonomia finanziaria e di spesa ai dipartimenti - centri autonomi di spesa -, che redigono un proprio bilancio preventivo e un proprio conto consuntivo; nel nuovo sistema i dipartimenti non hanno più l'autonomia riconosciuta dalla legge 168/89 e, quindi, non sono più centri autonomi di spesa, bensì centri di responsabilità,

con autonomia nella gestione delle spese, ma non nella gestione delle entrate, che, come regola generale, rimangono accentrate presso l'amministrazione centrale.

La conseguenza di questo mutamento dal lato della redazione dei bilanci è che nello stato attuale il bilancio è un documento unico redatto a livello centrale, sia in termini previsionali che in termini consuntivi, con il chiaro vantaggio che è immediatamente visibile la situazione economico-finanziaria dell'intero ateneo, mentre in passato, accanto al bilancio di previsione e al rendiconto finanziario a livello centrale, erano presenti i bilanci di previsione e i rendiconti finanziari dei centri autonomi di spesa, e la situazione generale era deducibile solo a seguito di operazioni di consolidamento.